

RIPARTIZIONE LEGALE, ATTI NEGOZIALI ED ISTITUZIONALI UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

D.R. n. 1043

OGGETTO: Regolamento recante disposizioni sui trattenimenti in servizio del personale dell'Università del Salento (art. 16, comma 1, D.Lgs. 503/1992 e s.m.i.): modifiche: a) limite di età per il collocamento a riposo dei docenti secondo la L. 230/2005; b) biennio permanenza in servizio.

IL RETTORE

VISTA	la Legge 4 nov	embre 2005, n	. 230 ed in 1	particolare l'art. 1,	commi 17 e 19:

VISTO il D.L. 25/6/2008, n. 112, art. 72, comma 7, convertito in L. 6/8/2008, n.133, nell'ambito delle misure volte al contenimento della spesa pubblica;

VISTA la nota prot. n. 30824, in data 15/7/2008, con cui quest'Ateneo ha rivolto apposito quesito al MIUR al fine di accertare quale fosse la corretta interpretazione dell' art. 1, comma 17 della L. n. 230/2005, alla luce della norma sul contenimento della spesa pubblica;

VISTO il "Regolamento recante disposizioni sui trattenimenti in servizio del personale dell'Università del Salento (Art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 503/1992 e s.m.i.)", approvato con deliberazione del Senato Accademico n. 92 del 15/04/2009 ed emanato con D.R. n. 791 del 30/04/2009 e in particolare l'art. 2; commi 1 e 2;

VISTA la nota dell'Ufficio legislativo del MIUR prot. n. 3865, in data 6/10/2009, trasmessa in data 15/10/2009 dalla segreteria della CRUI ai Rettori in risposta alla richiesta di interpretazione dell'art. 1, comma 17, della L. 230/2005;

VISTO il "Regolamento recante disposizioni sui trattenimenti in servizio del personale dell'Università del Salento (art. 16 comma 1 D.Lgs. n. 503/1992 e s.m.i.)", come modificato con propria deliberazione n. 10 del 17/11/2009 ed emanato con D.R. n. 1851 del 14/12/2009 e in particolare l'art. 2, commi 1, 2 e 3;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 25;

VISTO il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", conv. in Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

PRESO ATTO delle pronunzie dei Tribunali Amministrativi Regionali e della sentenza del Consiglio di Stato (sezione sesta) n. 3056/2011che ha interpretato l'art. 1, comma 17, della Legge 230/2005 nel senso che tutti i professori di I e II fascia, nominati secondo il regime della stessa o che abbiano optato per questo, hanno diritto al collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età;

VISTA la deliberazione del Senato Accademico n.81 del 23.07.2013 con la quale si è disposto di modificare l'art. 2 del "Regolamento recante disposizioni sui trattenimenti in servizio del personale dell'Università del Salento (art. 16 comma 1 D.Lgs. n. 503/1992 e s.m.i.)", approvato con deliberazione del Senato Accademico n. 10 del 17/11/2009 ed emanato con D.R. n. 1851 del 14/12/2009, come di seguito riportato:

- il comma 2: "I professori di I fascia vanno collocati a riposo al compimento del 70° anno di età;
- i professori di II fascia seguono il seguente regime:
- 1) quelli assunti in servizio prima dell'entrata in vigore della legge 4 novembre 2005, n. 230 vanno collocati a riposo al compimento del 65° anno di età, ovvero all'età determinata tenendo conto del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214;



RIPARTIZIONE LEGALE, ATTI NEGOZIALI ED ISTITUZIONALI UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

- 2) quelli assunti a seguito dell'entrata in vigore della L. 230/2005 o che abbiano optato per il regime della medesima legge vanno collocati a riposo a 70 anni;
- 3) i professori associati ex incaricati stabilizzati vanno collocati a riposo a 70 anni;
- i ricercatori seguono la normativa sul collocamento ordinario. Il riferimento normativo è all'anzianità di 65 anni ovvero all'età determinata tenendo conto del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214"; -il comma 3: è abrogato.

VISTO lo Statuto d'Ateneo, in particolare l'articolo 50;

DECRETA

- ART. 1. Emanare la modifica dell'art. 2 del "Regolamento recante disposizioni sui trattenimenti in servizio del personale dell'Università del Salento (art. 16 comma 1 D.Lgs. n. 503/1992 e s.m.i.)", emanato con D.R. n. 1851 del 14/12/2009, nel nuovo testo approvato con deliberazione del Senato Accademico n.81 del 23.07.2013 e di seguito riportato:
 - il comma 2: "I professori di I fascia vanno collocati a riposo al compimento del 70° anno di età;
 - i professori di II fascia seguono il seguente regime:
 - 1) quelli assunti in servizio prima dell'entrata in vigore della legge 4 novembre 2005, n. 230 vanno collocati a riposo al compimento del 65° anno di età, ovvero all'età determinata tenendo conto del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214;
 - 2) quelli assunti a seguito dell'entrata in vigore della L. 230/2005 o che abbiano optato per il regime della medesima legge vanno collocati a riposo a 70 anni;
 - 3) i professori associati ex incaricati stabilizzati vanno collocati a riposo a 70 anni;
 - i ricercatori seguono la normativa sul collocamento ordinario. Il riferimento normativo è all'anzianità di 65 anni ovvero all'età determinata tenendo conto del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214";
 - -il comma 3: è abrogato.

Rimane invariata la restante formulazione dell'articolo.

ART. 2. Per quanto non modificato dal presente provvedimento, resta invariato il testo del "Regolamento recante disposizioni sui trattenimenti in servizio del personale dell'Università del Salento (art. 16 comma 1 D.Lgs. n. 503/1992 e s.m.i.)" emanato con D.R. n. 1851 del 14/12/2009.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alla prossima seduta del Senato Accademico. Lecce, 03.10.2013

F.to IL RETTORE (Prof. Ing. Domenico Laforgia)

Alla Raccolta
In comunicazione al S.A.
Alla Ripartizione Risorse Umane
Alle Facoltà e ai Dipartimenti
All'Ufficio Organi Collegiali
All'Ufficio Documentazione e Archivi
All'Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa